

BREVI RIFLESSIONI SULLA NATURA GIURIDICA DELLA FUSIONE DI SOCIETÀ

- 1. Operazione straordinaria: la fusione 2. Il progetto di fusione 3. Situazione patrimoniale 4. Relazione dell'organo amministrativo 5. La relazione degli esperti 6. La delibera di fusione 7. L'atto di fusione**

1 Operazione straordinaria: la fusione

La fusione rappresenta l'unificazione di due o più società in una sola e può avere luogo attraverso la costituzione di una società nuova o mediante l'incorporazione in una società di una o più altre (art. 2501 del c.c.). Nel primo caso si parla di **fusione in senso stretto** quando le azioni o quote originate dalla fusione sono assegnate ai soci delle "newco" in cambio di quelle da essi precedentemente detenute nelle società medesime. Nel secondo caso si parla di **fusione per incorporazione** quando una società già esistente incorpora una o più altre società, e la società incorporante sarà tenuta ad aumentare il proprio capitale sociale al fine di assegnare azioni o quote a favore dei soci delle società incorporate. La fusione per incorporazione può avvenire anche in assenza di contraccambio quando la società incorporante deteneva anteriormente una partecipazione totalitaria nella società incorporata. La fusione può aver luogo sia tra società dello stesso tipo, "fusione omogenea", sia fra società di tipo diverso, "fusione eterogenea". L'articolo 2501, comma 2 del c.c. stabilisce, parimenti che la partecipazione alla fusione non è consentita alle società in liquidazione che abbiano già iniziato la distribuzione dell'attivo¹. La società che risulta dalla fusione (in caso di fusione per unione) ovvero quella incorporante (in caso di fusione per incorporazione) assumono i diritti e gli obblighi delle società estinte, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione (articolo 2504-bis). L'operazione di fusione determina soltanto il subentro della società incorporante o della nuova società nella

¹ Oltre a questa ipotesi, la disciplina ante – riforma escludeva dall'operazione di fusione anche le società sottoposte a procedure concorsuali.

titolarità dei rapporti (anche processuali) anteriori alla fusione.² L'operazione di fusione societaria si palesa in due distinte fasi: preparatoria – informazione preventiva agli stakeholders - e di attuazione – realizzazione dell'atto di fusione

Gli adempimenti per la fusione sono:

- progetto di fusione (articolo 2501-ter);
- situazione patrimoniale (articolo 2501-quater);
- relazione dell'organo amministrativo (articolo 2501-quinquies);
- relazione degli esperti (articolo 2501-sexies).

2. Il progetto di fusione

L'articolo 2501-ter stabilisce che il progetto di fusione deve contenere:

- l'atto costitutivo della nuova società risultante dalla fusione o di quella incorporante;
- il tipo, la denominazione o ragione sociale, la sede delle società partecipanti alla fusione;
- il rapporto di cambio delle azioni o quote e l'eventuale conguaglio in denaro;
- le modalità di assegnazione delle azioni o quote della società che risulta dalla fusione o di quella incorporante;
- la data dalla quale tali azioni o quote partecipano agli utili;
- la data a decorrere dalla quale le operazioni delle società partecipanti alla fusione sono imputate al bilancio della società che risulta dalla fusione o di quella incorporante;
- il trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni;
- i vantaggi particolari eventualmente proposti a favore degli amministratori delle società partecipanti alla fusione.

Si ricorda che, secondo l'orientamento che è stato espresso in giurisprudenza, se in un'operazione di fusione il rapporto di cambio dovesse rivelarsi incongruo (stante la non veridicità– per sottovalutazione – della situazione patrimoniale di una delle società che partecipano all'operazione) al socio che dovesse avere subito il concambio sfavorevole spetta il risarcimento del danno subito. In particolare, in questo caso, il risarcimento è pari al valore delle azioni ottenute in concambio rispetto al valore delle azioni che il socio avrebbe ottenuto se il concambio fosse stato congruo (Cassazione, 21 luglio 2016 n. 15025). Il progetto di fusione deve contenere il rapporto di cambio delle azioni o quote. Qualora non sia possibile assegnare ad un socio un numero intero di azioni o di quote, il comma 2 dell'articolo 2501-ter ammette la possibilità di assegnare un conguaglio in denaro³ (non superiore al 10% del valore nominale delle azioni o quote). In ogni caso il progetto di fusione deve indicare il valore del rapporto di cambio e le modalità di assegnazione delle azioni o quote risultanti dalla fusione. Il progetto di fusione deve essere depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese del luogo ove hanno sede le società partecipanti alla fusione (articolo 2501-ter, comma 3). In alternativa al deposito presso il registro delle imprese il progetto può essere pubblicato nel sito Internet della società. In particolare, tra la data di iscrizione del progetto (o di pubblicazione sul sito internet) e quella fissata per la decisione in ordine alla fusione devono trascorrere almeno trenta giorni, fatto salvo il caso in cui i soci rinuncino a tale termine con consenso unanime (articolo 2501-ter, comma 4).

3. Situazione patrimoniale

L'articolo 2501-quater del Codice Civile, stabilisce che gli organi amministrativi delle società partecipanti alla fusione sono tenuti a redigere la situazione patrimoniale delle società stesse riferita ad una data non anteriore di oltre centoventi giorni dal giorno in cui il progetto di fusione è stato depositato presso la sede della società (ovvero pubblicato sul sito Internet di questa). Il legislatore ha previsto che nella redazione del

³ Commentario al codice civile, AA.VV, IPSOA, 2005, P. 1914

documento in questione devono essere osservate le norme previste per il bilancio d'esercizio, la cui funzione prevalente è quella di fornire ai creditori sociali informazioni per il consapevole esercizio del diritto di opposizione previsto dall'articolo 2503 del Codice Civile. La situazione patrimoniale può essere sostituita dal bilancio d'esercizio se questo si è chiuso non oltre sei mesi prima del giorno in cui il progetto di fusione è stato depositato presso la sede sociale (articolo 2501-quater, comma 2), ovvero pubblicato sul sito internet di questa. Per le società quotate in mercati regolamentati, la situazione patrimoniale può essere sostituita dalla relazione finanziaria semestrale prevista dalle leggi speciali, purché non riferita ad una data antecedente sei mesi dal giorno di deposito o pubblicazione della situazione patrimoniale. Infine, la situazione patrimoniale non è richiesta nel caso in cui vi sia un'espressa rinuncia in tal senso da parte dei soci e dei possessori di altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto di ciascuna delle società che partecipano alla fusione.

4. Relazione dell'organo amministrativo

L'articolo 2501-*quinquies* del Codice Civile stabilisce che l'organo amministrativo delle società partecipanti alla fusione è tenuto a redigere una relazione di accompagnamento al progetto da sottoporre all'assemblea dei soci chiamata a deliberare in merito alla fusione. La relazione è finalizzata ad illustrare e giustificare, sotto il profilo giuridico ed economico, il progetto di fusione e, in particolare, il rapporto di cambio delle azioni o quote. L'organo amministrativo deve, quindi, fornire considerazioni in merito ai metodi di valutazione seguiti nella determinazione del valore economico delle società partecipanti alla fusione, evidenziando come tali metodi abbiano influito nella determinazione del rapporto di cambio, oltre a segnalare le eventuali difficoltà incontrate nella sua determinazione. In caso di criticità l'organo amministrativo segnala ai soci in assemblea e all'organo amministrativo delle altre società che partecipano alla fusione le modifiche rilevanti degli elementi dell'attivo e del passivo che sono eventualmente intervenute tra la data in cui il progetto di fusione

è stato depositato presso la sede della società (ovvero pubblicato nel sito Internet di questa) e la data della decisione sulla fusione. La relazione in esame non è richiesta in caso di rinuncia all'unanimità da parte dei soci e dei possessori di altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto di ciascuna delle società partecipanti alla fusione.

5. La relazione degli esperti

La relazione degli esperti è un parere motivato sulla congruità del rapporto di cambio e deve indicare:

- il metodo o i metodi seguiti ed i valori risultanti dall'applicazione di ciascuno di essi;
- le eventuali difficoltà di valutazione;
- un parere in merito all'adeguatezza del metodo (o dei metodi) seguito per la determinazione del rapporto di cambio e sull'importanza relativa attribuita a ciascuno di essi nella determinazione del valore adottato⁴

Se la società incorporante (o la società risultante dalla fusione) è una società per azioni o in accomandita per azioni, gli esperti devono essere designati (da parte del Tribunale ovvero tra le società di revisione iscritte nell'apposito albo. Se la società è quotata su mercati regolamentati, l'esperto deve essere scelto fra le società di revisione. In tutti gli altri casi l'esperto può essere scelto dalle stesse società che partecipano alla fusione sempre tra i medesimi soggetti (revisori contabili o società di revisione). Secondo l'orientamento espresso dal Consiglio notarile di Milano⁵, qualora la società incorporante o quella risultante dalla fusione non sia una società per azioni, non si può escludere che alcune oppure la totalità delle società partecipanti alla fusione scelgano un esperto comune; in questo caso, però, gli amministratori sono tenuti ad effettuare questo tipo di scelta in modo tale da non compromettere le esigenze di imparzialità e indipendenza dell'esperto o degli esperti comuni. Ai sensi del comma 7 dell'articolo 2501-*sexies*, nel caso di fusione di società di persone con società di capitali, agli esperti

⁴ Art. 2501 – *sexies*, comma 2

⁵ massima n. 28/2004

incaricati di redigere la relazione sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni o quote è altresì affidato il compito di redigere la relazione di stima del patrimonio della società di persone ai sensi dell'articolo 2343 del Codice Civile. Secondo il Consiglio notarile di Milano⁶, la disposizione in esame presuppone che:

- almeno una delle società partecipanti alla fusione sia una società di persone;
- la società risultante dalla fusione, se di nuova costituzione, sia una società di capitali o, in caso di società preesistente, sia una società di capitali che deliberi un aumento di capitale sociale a seguito della fusione stessa.

In particolare, poi, in questa ipotesi: a) non è necessaria la relazione di stima del perito in caso di incorporazione in società di capitali preesistenti di società di persone interamente possedute ovvero qualora non si proceda ad un aumento di capitale sociale della società di capitali incorporante (e ciò in quanto in questo caso non si hanno modifiche delle compagini sociali, anche in termini di quote di partecipazione possedute); b) la relazione di stima degli esperti deve essere redatta nel caso in cui i soci della società di capitali (incorporante) assicurino ai soci della società di persone (incorporata) le azioni o quote da assegnare in concambio mediante restringimento delle proprie partecipazioni detenute nell'incorporante (tuttavia, in questo caso, non è necessario procedere alla redazione della relazione di stima del patrimonio sociale della società di persone). Per le società per azioni l'articolo 2501-*sexies*, comma 8, del codice civile, stabilisce che la relazione degli esperti non è richiesta nell'ipotesi di rinuncia espressa deliberata all'unanimità da parte dei soci di ciascuna società partecipante alla fusione e dai possessori di altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto (viceversa resta confermata la necessità di redazione della relazione di stima del patrimonio delle società di persone a norma dell'articolo 2343 del codice civile richiesta a garanzia dell'effettività del capitale sociale). Questa disposizione, attuativa della direttiva 2007/63/CE del Parlamento Europeo relativa alle fusioni transfrontaliere e della Legge 7 luglio 2009 n. 88⁷, è stata introdotta dall'articolo 1 del Decreto

⁶ massima n. 27/2004

⁷ Legge Comunitaria 2008

Legislativo 13 ottobre 2009 n. 147⁸. Analogamente a quanto sopra, anche per le operazioni di fusione effettuate da società con capitale non rappresentato da azioni (ovvero per tutte le società diverse dalle S.p.a. e dalle S.p.a.) il Decreto Legislativo n. 147/2009 ha eliminato dall'articolo 2505-quater la precedente disposizione che prevedeva la possibilità di derogare alle disposizioni previste dall'articolo 2501-*sexies* del codice civile previo consenso unanime da parte di tutti i soci delle società partecipanti alla fusione (da ciò deriva, quindi, che l'esclusione dall'obbligo di redazione della relazione degli esperti risulta applicabile per tutte le operazioni di fusione, a prescindere dal tipo di società partecipante). Per effetto delle modifiche sopra illustrate, quindi, l'obbligo di deposito della relazione degli esperti presso la sede della società previsto dall'articolo 2501-*septies*, comma 1, numero 1, del codice civile risulterà inapplicabile nell'ipotesi in cui la totalità dei soci dovesse avere rinunciato alla redazione della stessa in conformità a quanto previsto dal citato comma 8 dell'articolo 2501-*sexies* del codice civile. Infine si segnala che, in virtù della norma transitoria prevista dall'articolo 2 del D.Lgs. n. 147/2009, le nuove disposizioni sopra citate sono applicabili alle operazioni di fusione per le quali il relativo progetto non è stato ancora approvato dai relativi organi competenti (assemblea dei soci ovvero organo amministrativo) di ciascuna società partecipante alla data del 15 novembre 2009⁹.

6 La delibera di fusione

L'articolo 2501-*septies* prevede, durante i trenta giorni che precedono la decisione in ordine all'operazione e finché venga deliberata la fusione, l'obbligo di deposito presso la sede delle singole società partecipanti alla fusione (ovvero di pubblicare sul sito interne delle società stesse), delle copie relative ai seguenti documenti: il progetto di fusione (con relazione organo amministrativo¹⁰ e quella degli esperti¹¹) e i bilanci degli ultimi tre esercizi e la situazione patrimoniale delle società partecipanti¹². La volontà

⁸ Pubblicato nella G.U. del 31 ottobre 2009 n. 254

⁹ Data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 147/2009

¹⁰ Articolo 2501 *quinquies*

¹¹ Articolo 2501 *sexies*

¹² Articolo 2501 *quater* ovvero, nel caso previsto dall'art. 2501 – *quater* comma 2 la relazione semestrale finanziaria

del legislatore di consentire ai soci di acquisire tutte le informazioni necessarie per un voto consapevole trova conferma nel diritto riconosciuto ai soci stessi di prendere visione dei documenti depositati presso la sede sociale, dei quali è possibile chiedere gratuitamente copia. Su richiesta del socio, le copie possono essere trasmesse telematicamente. La società non è tenuta a fornire copia dei documenti, qualora gli stessi siano stati pubblicati sul sito Internet della stessa dal quale sia possibile effettuarne liberamente la copia o la stampa¹³. La norma prevede il rispetto del termine dei 30 giorni, fatto salvo il caso in cui i soci rinuncino a tale termine con consenso unanime (articolo 2501-ter, comma 4, Codice Civile). Conclusasi la fase preparatoria finora descritta, si perviene alla deliberazione di fusione. L'articolo 2502 del Codice Civile stabilisce che la fusione deve essere deliberata da ciascuna delle società che vi partecipano mediante l'approvazione del relativo progetto. È, inoltre, previsto che, se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, i quorum deliberativi da assumere devono essere i seguenti:

- per quanto riguarda le società di persone l'approvazione deve avvenire con il consenso della maggioranza dei soci determinata¹⁴
- per le società di capitali le maggioranze richieste sono quelle previste per la modificazione dell'atto costitutivo e dello statuto: in prima convocazione, l'assemblea straordinaria di una società per azioni delibera con il voto; in seconda convocazione, l'assemblea straordinaria di una società per azioni è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea (articolo 2369 del Codice Civile); A questo riguardo può essere opportuno osservare che: in prima convocazione, l'assemblea straordinaria di una società per azioni delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale. Per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che

¹³ articolo 2501-septies, comma 2, così come modificato dal D.Lgs. 22 giugno 2012 n. 123

¹⁴ Si segnala che ante riforma era necessario il consenso unanime dei soci

rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea (articolo 2368 del Codice Civile); in seconda convocazione, l'assemblea straordinaria di una società per azioni è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea (articolo 2369 del Codice Civile);

- per le società a responsabilità limitata: l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentano¹⁵.

Le delibere di fusione delle singole società, unitamente ai documenti previsti dall'articolo 2501-*septies* del Codice Civile, devono essere depositate per l'iscrizione nel registro delle imprese¹⁶. L'articolo 2503 del Codice Civile dispone che l'operazione di fusione può essere attuata solo dopo che siano decorsi sessanta giorni dalla data di iscrizione nel registro delle imprese (ovvero di pubblicazione nel sito Internet) dell'ultima delibera delle società che vi partecipano¹⁷. Il rispetto di questo termine non è però necessario qualora consti il consenso di tutti i rispettivi creditori anteriori all'iscrizione nel registro delle imprese del progetto di fusione o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso o il deposito delle somme corrispondenti presso una banca, salvo che la relazione degli esperti prevista dall'articolo 2501-*sexies* sia redatta, per tutte le società partecipanti alla fusione, da un'unica società di revisione, la quale asseveri, sotto la propria responsabilità, che la situazione patrimoniale e finanziaria delle società che la situazione patrimoniale e finanziaria delle società partecipanti alla fusione rende non necessarie garanzie a tutela dei suddetti creditori.¹⁸

¹⁵ articolo 2479-bis del Codice Civile

¹⁶ secondo le regole stabilite dall'articolo 2436 del Codice Civile

¹⁷ a tal riguardo, in base all'orientamento espresso dal Tribunale di Milano con l'ordinanza 14 novembre 20114, poi confermata dalla direttiva 27 novembre 2012 del Registro delle Imprese di Milano, il termine di 60 giorni in esame è interrotto nel periodo di sospensione estiva dei termini previsto dalla legge 7 ottobre 1969, n. 742, ovvero il periodo 1°Agosto – 15 Settembre)

¹⁸A tal riguardo la massima n. 57/2004 del Consiglio notarile di Milano ha evidenziato che, al fine di consentire il perfezionamento della fusione anteriormente al termine di opposizione dei creditori, il deposito delle somme a garanzia dei creditori deve essere vincolato sino alla scadenza del termine medesimo e deve prevedere che il vincolo

Nel suddetto termine di sessanta giorni i sopra citati creditori possono proporre opposizione alla fusione. L'opposizione sospende l'attuazione dell'operazione fino all'esito del relativo giudizio. Il tribunale può, tuttavia, disporre che la fusione abbia ugualmente luogo qualora ritenga infondato il pericolo di pregiudizio per i creditori oppure la società abbia prestato idonea garanzia. Nel caso in cui all'operazione di fusione non prendano parte società con capitale rappresentato da azioni, l'articolo 2505-quater prevede che il suddetto termine di sessanta giorni sia ridotto alla metà, ovvero la fusione può essere attuata solamente dopo trenta giorni dall'ultima delle iscrizioni previste dall'articolo 2502-bis del Codice Civile.

7 L'atto di fusione

Il procedimento di fusione si conclude con la stipulazione dell'atto di fusione (articolo 2504 del Codice Civile) da parte dei legali rappresentanti delle società interessate, dando così attuazione alle relative delibere assembleari. L'atto di fusione, funge da atto costitutivo della nuova società, deve essere sempre redatto in forma di atto pubblico, anche se la società incorporante o la nuova società risultante dalla fusione è una società di persone. L'atto di fusione rappresenta, pertanto, un vero e proprio contratto, anche se il contenuto dello stesso è predeterminato dalle deliberazioni delle società partecipanti all'operazione. Queste deliberazioni sono, infatti, vincolanti all'interno di ciascuna società, ma tra le società partecipanti alla fusione l'unificazione dei rispettivi contratti non può che avvenire tramite un contratto di cui sono parti le società stesse.¹⁹ L'atto di fusione è soggetto a pubblicità legale e deve essere depositato entro trenta giorni per l'iscrizione nel registro delle imprese dei luoghi ove è posta la sede delle società partecipanti alla fusione, di quella che ne risulta o della società incorporante a cura del notaio o dei soggetti cui compete l'amministrazione della società (incorporante o risultante dalla fusione). Il deposito relativo alla società risultante dalla fusione o di

perduri sino all'estinzione del debito, qualora il tribunale ritenga fondato il pericolo di pregiudizio per i creditori ai sensi dell'articolo 2445, comma 4, del Codice Civile. Oltre a quanto sopra, allo scopo di precludere ai creditori che non siano stati pagati o che non abbiano dato il proprio consenso, la facoltà di fare opposizione, è necessario che il deposito delle somme sia vincolato sino all'estinzione dei debiti corrispondenti.

quella incorporante non può precedere quelli relativi alle altre società partecipanti alla fusione. Nel momento in cui sono completati gli adempimenti pubblicitari richiesti per l'atto di fusione (pubblicità costitutiva) il procedimento si considera ultimato. L'articolo 2504-bis del Codice Civile individua in maniera inequivocabile la data di effetto della fusione, stabilendo che l'operazione in questione ha efficacia nei confronti dei terzi a decorrere dall'ultima iscrizione dell'atto di fusione nel registro delle imprese. A partire da tale data, le società fuse o incorporate si estinguono e la società risultante dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo inoltre in tutti i loro rapporti, anche processuali, sorti anteriormente alla fusione. Con riferimento a quanto sopra, il Consiglio Notarile di Milano²⁰ ha riconosciuto la possibilità che, nell'ipotesi di fusione per incorporazione di due o più società, l'atto di fusione possa prevedere che l'operazione abbia effetto da più date successive all'iscrizione nel registro delle imprese (in questo senso, infatti, l'indicazione di una pluralità di date da un lato non lede il principio della determinatezza delle date di efficacia della fusione e dall'altro non impedisce a terzi la conoscibilità del termine stesso). In caso di fusione per incorporazione è tuttavia possibile postdatare il momento a decorrere dal quale la fusione produce i suoi effetti; tale possibilità non è invece concessa per le fusioni proprie. Infatti, mentre nella fusione per incorporazione i negozi giuridici compiuti successivamente al deposito dell'atto di fusione fino alla data di effetto dell'operazione possono continuare ad essere imputati alle singole società partecipanti, nella fusione propria un'eventuale postdatazione produrrebbe una situazione di incertezza. In altre parole, diventerebbe difficile "concepire un soggetto giuridico (la società risultante dalla fusione) esistente (in quanto la fusione è stata regolarmente stipulata e resa pubblica) ma privo di patrimonio (in quanto la fusione non ha ancora prodotto i suoi effetti) e dunque incapace di fungere da centro di imputazione di responsabilità²¹". Alcuni effetti interni della fusione possono invece essere retrodatati, alla data dalla quale le azioni o quote derivanti dalla società risultante dalla fusione o incorporante

²⁰ Massima n. 56/2004

partecipano agli utili; alla data dalla quale le operazioni delle società partecipanti alla fusione sono imputate al bilancio della società che risulta dalla fusione o di quella incorporante. L'articolo 2504-*quater* del Codice Civile stabilisce che, una volta eseguite le iscrizioni dell'atto di fusione prescritte per legge, l'invalidità della fusione non può più essere pronunciata. E ciò senza eccezione alcuna. A partire da tale momento il ritorno al passato non è più possibile e resta salvo solo il diritto al risarcimento dei danni eventualmente spettante ai soci o ai terzi danneggiati dalla fusione, che potranno perciò a tal fine agire nei confronti degli amministratori delle società partecipanti alla fusione e/o della società risultante dalla stessa. Firma digitale degli atti L'articolo 36, comma 1-ter, del D.L. 25 giugno 2008 n. 112 (convertito nella Legge 6 agosto 2008 n. 133 e successivamente modificato dalla legge 27 dicembre 2017 n. 205) prevede che: "tutti gli atti di natura fiscale di cui agli articoli 230-bis, da 2498 a 2506 e 2556 del Codice Civile, possono essere stipulati con atto pubblico informatico, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici e fatti salvi i requisiti formali per l'iscrizione nel registro delle imprese come prescritto dagli articoli 2436, primo comma, e 2556, secondo comma, del codice civile". Per effetto di quanto sopra, pur dovendo essere necessariamente rogato attraverso atto pubblico, l'atto di fusione può essere firmato digitalmente. Di conseguenza, a partire dal 1 gennaio 2018, gli atti riguardanti le operazioni straordinarie societarie (quali, in particolare, le operazioni di trasformazione, fusione e scissione) e la cessione d'azienda possono essere stipulati con atto pubblico informatico, nel rispetto dei requisiti formali per l'iscrizione nel registro delle imprese.